

# **REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI INGEGNERI PER I COLLAUDI STATICI**

(ai sensi dell'art.67 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2017

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'espletamento delle funzioni previste a carico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste (di seguito "Ordine") ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001.

In particolare definisce i criteri per la formazione dell'elenco dei Collaudatori Statici nonché le modalità per la designazione, da parte del Consiglio dell'Ordine, dei professionisti esperti nel collaudo strutturale da inserire di volta in volta nelle terne da segnalare ai richiedenti il servizio specifico.

## **Art. 2 - Finalità**

L'Ordine, con il presente Regolamento, intende perseguire l'obiettivo del rispetto dei principi di concorrenzialità, rotazione e trasparenza nella scelta dei professionisti per la designazione delle terne.

## **Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco dei Collaudatori Statici**

Le domande di iscrizione o di reiscrizione nell'elenco dei Collaudatori Statici dovranno essere presentate su apposito modello, corredate dalla documentazione utile a dimostrare l'esperienza acquisita nel campo d'applicazione del D.P.R. 380/2001 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14/01/2008 e dei relativi successivi aggiornamenti.

Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento), laurea magistrale (nuovo ordinamento) o equivalente;
- iscrizione alla sezione A dell'albo da almeno 10 anni;
- specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere degli ultimi 10 anni relative alla progettazione strutturale, alla direzione lavori e/o a collaudi statici in zona sismica; per ciascuna opera dovranno essere indicati la tipologia costruttiva, una sintetica descrizione, gli incarichi svolti ed ogni altro elemento utile a classificare l'opera stessa;
- essere in regola con il pagamento del canone di iscrizione all'Ordine e con gli obblighi in materia di formazione professionale continua.

## **Art. 4 - Formazione dell'Elenco degli ingegneri Collaudatori Statici**

L'Elenco dei Collaudatori Statici viene formato e deliberato ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine a seguito della valutazione dei requisiti di cui alle richieste presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

L'iscrizione di successivi Collaudatori Statici nell'Elenco formato come al paragrafo precedente è deliberata dal Consiglio dell'Ordine, a seguito della valutazione dei requisiti e a proprio insindacabile giudizio, nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda.

La revisione dell'Elenco avviene con cadenza biennale.

## **Art. 5 - Designazione delle terne di Collaudatori Statici**

La designazione delle terne avviene per sorteggio informatico, traendo i nominativi dall'Elenco dei Collaudatori Statici di cui all'art. 4.

I tre professionisti indicati nella terna vengono esclusi dalle successive due estrazioni.

#### **Art. 6 - Motivi di incompatibilità**

Il professionista contattato per il collaudo deve, prima di accettare l'incarico, accertare sotto la propria responsabilità che non sussistano motivi di incompatibilità.

Nel caso vi siano motivi di accertata incompatibilità deve darne immediata comunicazione all'Ordine per consentire allo stesso la rettifica della terna designata inserendovi un altro professionista estratto a sorte attingendo dall'Elenco secondo le modalità di cui all'art. 5.

Il nominativo dell'ingegnere designato, ma risultato incompatibile, viene traslato nella terna immediatamente successiva.

#### **Art. 7 - Obblighi del Collaudatore**

Il professionista inserito in una terna designata dall'Ordine, una volta incaricato dal committente del collaudo statico, ha l'obbligo di comunicare la nomina all'Ordine entro 15 giorni dalla data dell'incarico.

Il ritardo o la mancata comunicazione rappresenta una violazione deontologica e comporterà per l'inadempiente l'esclusione dalle designazioni per due anni.

#### **Art. 8 - Norme transitorie**

Fino all'approvazione del nuovo Elenco dei Collaudatori Statici di cui al precedente art.4 resta in vigore l'Elenco preesistente.